

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti  
Dott. Stephanie Vigil

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Massimo Moser  
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Thomas Sandrini

## Circolare

<b>numero:</b>	45i
<b>del:</b>	2019-04-11
<b>autore:</b>	Karoline de Monte Stefano Seppi

A tutti i datori di lavoro

### Comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la ricezione in via telematica del modello 730-4, risultato contabile del 730/2019 per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2018

I datori di lavoro sono obbligati a prestare assistenza<sup>1</sup> ai propri lavoratori dipendenti. Con la busta paga del mese di luglio (principio di competenza) essi devono, in qualità di sostituti d'imposta, pagare ai propri lavoratori dipendenti il credito d'imposta ovvero trattenergli il debito d'imposta risultante della dichiarazione dei redditi, modello 730. **Gli importi a debito o a credito d'imposta vengono trasmessi ai datori di lavoro telematicamente dall'Agenzia delle Entrate attraverso il modello 730-4.**

#### 1 Ricevimento del modello 730-4

In precedenza erano i centri di assistenza fiscale (Caf) ovvero i professionisti abilitati a comunicare entro il 30 giugno ai datori di lavoro il risultato contabile della dichiarazione dei redditi dei dipendenti (credito o debito d'imposta ed eventuali acconti dovuti) con il modello 730-4. La comunicazione poteva avvenire via posta, ma anche via fax, trasmissione elettronica o consegna a mano.

In caso di assistenza fiscale diretta, invece, i risultati (debito o credito d'imposta di ogni singolo lavoratore dipendente) erano rilevabili dal "prospetto di liquidazione - Mod. 730-3", autonomamente elaborato dal datore di lavoro, ed il conguaglio veniva effettuato nella busta paga di luglio.

**Dal 2010<sup>2</sup>** il mod. 730-4 viene **trasmesso telematicamente direttamente** dall'Agenzia delle Entrate ed a tal fine è necessario che tutti i **datori di lavoro ovvero i loro consulenti** comunichino **l'indirizzo di posta elettronica** dove intendono ricevere i risultati delle liquidazioni delle imposte (Mod. 730-4 della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti, mod. 730).

**Dal 2017<sup>3</sup>**, anche in caso di assistenza fiscale diretta, i risultati delle dichiarazioni (debito o credito d'imposta di ogni singolo lavoratore dipendente) **non possono** più essere rilevati dal "prospetto di liquidazione - Mod. 730-3", autonomamente elaborato. Dal 2017, anche i datori di lavoro che prestano l'assistenza fiscale diretta – come già accadeva per i centri di assistenza fiscale (CAF) ed i professionisti abilitati – devo inviare all'Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 insieme alla dichiarazione dei redditi mod. 730, e riceveranno poi gli esiti delle liquidazioni

1 Art. 34, c. 4, Decreto Legislativo del 9.7.1997, n. 241

2 Art. 16, c. 1 del Decreto Ministeriale n. 64/1999

3 Art. 17, c. 1, lett. c-bis) del Decreto Ministeriale n. 164 del 31.5.1999, introdotto dalla Legge Finanziaria 2016 – Legge n. 20/ del 28.12.2015, art. 1, c. 951

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

delle dichiarazioni fiscali, mod. 730-4, in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. In caso di inosservanza di tale disposizione normativa sono previste delle sanzioni<sup>4</sup>.

## 2 Flusso dei dati<sup>5</sup>

**Tra il 29.06 e il 23.07 di ogni anno<sup>6</sup>** i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale diretta, i centri di assistenza fiscale (Caf) ed i professionisti abilitati hanno l'obbligo di trasmettere i modelli di dichiarazione 730, i rispettivi prospetti di liquidazione, mod. 730-3 **ed** i risultati delle dichiarazioni (modelli 730-4) in via telematica **direttamente** all'Agenzia delle Entrate, dopodiché, nel periodo **tra il 20.06 ed il 10.12 riceveranno dall'Agenzia delle Entrate**, sempre in via telematica, i risultati delle dichiarazioni fiscali, i **mod. 730-4**.

I dati ricevuti vengono trasmessi in via telematica dall'Agenzia delle Entrate entro i 10 giorni successivi **agli indirizzi di posta elettronica che le sono stati comunicati**, ciò significa: direttamente al datore di lavoro, ovvero al consulente dallo stesso incaricato ad effettuare l'elaborazione delle buste paga. Questi effettueranno le operazioni di conguaglio in busta paga a partire dalle imposte del lavoratore dipendente relative al mese di luglio. In tal modo le somme risultanti a credito d'imposta potranno essere rimborsate in tempi brevi.

Affinché la trasmissione telematica dei dati tra Agenzia delle Entrate e datori di lavoro abbia buon esito, l'Agenzia delle Entrate deve sapere attraverso quale canale telematico dovrà inoltrare i modelli 730-4.

Facciamo presente che l'invio della comunicazione di tale informazione e **la partecipazione al flusso telematico dei dati è obbligatorio per tutti i datori di lavoro**. I sostituti d'imposta che non siano abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline), e che non volessero richiedere alcuna abilitazione, devono incaricare un intermediario per il ricevimento dei dati contenuti nel mod. 730-4. Anche i sostituti d'imposta che siano già abilitati ai servizi telematici possono liberamente scegliere di incaricare un intermediario abilitato per il ricevimento di tali dati.

Per ciascuna fornitura di mod. 730 presentati, i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale diretta, i centri di assistenza fiscale (Caf) ed i professionisti abilitati ricevono da parte dell'Agenzia delle Entrate **a decorrere dal 10.07** una comunicazione che li informa se le singole dichiarazioni sono andate a buon fine (codice "SI"), non sono andate a buon fine (codice "NO"), sono soggette a controllo preventivo (codice "CO").

**Esclusivamente** con riferimento ai risultati delle dichiarazioni (debito o credito d'imposta) per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'**impossibilità di inoltro al datore di lavoro (codice "NO")**, il CAF o il professionista abilitato possono inviare i dati dei mod. 730-4 al sostituto d'imposta tramite i canali tradizionali: posta, consegna a mano, fax o posta elettronica.

## 3 Dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate<sup>7</sup>

Per le dichiarazioni presentate **che risultano modificate** rispetto alla dichiarazione "mod. 730 precompilato" predisposta dell'Agenzia delle Entrate nella determinazione del reddito o delle imposte da versare, ovvero presentano elementi di incoerenza (differenze nei dati comunicati da soggetti terzi, grosse differenze rispetto ai dati comunicati l'anno precedente, ecc.), ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, il rimborso verrà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, previo preventivo controllo della dichiarazione e/o della

4 In base all'art. 39, c. 3 del D.Lgs n. 241/97, in caso di conguagli effettuati SENZA il ricevimento del mod. 730-4, sono previste sanzioni da € 258 a 2.582.; qualora si trattasse di conguagli su una dichiarazione sottoposta al controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate (codice "CO"), le sanzioni aumentano, in base all'art. 39, c. 4 del D.Lgs. 241/97 da € 516 ad € 5.165.

5 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.03.2018 e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 24.04.2017

6 Con la Legge finanziaria 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017), art. 1, c. 932-934, sono stati modificati termini per l'invio telematico dei mod. 730/2018 per il periodo d'imposta 2017

7 Agenzia delle Entrate: Home - Cittadini – pagamenti e rimborsi – rimborsi – richiesta di rimborso generico – rimborsi da dichiarazione ovvero provvedimento n. 108815 del 9.6.2017 (DLgs.175/2014 art.5, comma 3-bis)

documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate che avverrà entro 4 mesi dalla presentazione.

Il rimborso verrà disposto non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ed in tale occasione saranno anche liquidati, se dovuti, il primo acconto IRPEF, cedolare secca e l'acconto per i redditi soggetti a tassazione separata.

**L'eventuale secondo ovvero unico acconto dovuto deve esser versato direttamente dal contribuente con il mod. F24 entro il 30.11.**

Il CAF o i professionisti abilitati ai quali l'Agenzia delle Entrate invia la ricevuta con codice "CO" devono:

- informare il contribuente e
- non devono inviare al sostituto d'imposta il risultato contabile (debito o credito d'imposta spettante al rispettivo lavoratore dipendente) di dette dichiarazioni.

Il datore di lavoro **non** deve effettuare le operazioni di conguaglio.

## **4 La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica all'Agenzia delle Entrate**

### **4.1 La comunicazione per la ricezione dei dati "mod. CSO"<sup>8</sup>**

Il modello di comunicazione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>9</sup> e la comunicazione può essere inviata con l'apposito **software** messo a disposizione dall'Agenzia.

I sostituti d'imposta che a partire dal 2011 hanno già presentato almeno una volta l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" devono attivarsi esclusivamente nel caso di variazioni (ad es. variazione del canale telematico, comunicazione dei dati dell'intermediario, variazione del soggetto intermediario). Fintanto che **i dati comunicati non variano, non è richiesto l'invio di una nuova comunicazione**. Pertanto se è già stata fatta la comunicazione dal 2011 e fino ad oggi non ci sono state variazioni, la stessa resta valida.

Qualora invece i dati fossero variati, deve essere trasmessa una nuova comunicazione, nella quale deve essere riportato anche il numero di protocollo della trasmissione relativa alla comunicazione precedentemente inviata<sup>10</sup>.

Il "mod. CSO" deve essere inviato dai sostituti d'imposta che devono comunicare la variazione dei dati già precedentemente trasmessi e da quelli che presentano la comunicazione per la prima volta e che non sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica CU 2019 (ad es. i soggetti neocostituiti nel 2019, ovvero che hanno assunto il primo dipendente nel 2019).

In allegato trovate il **modello di comunicazione** e le relative **istruzioni di compilazione**.

Il modello ed il software per la predisposizione del file e relativo invio telematico posso essere scaricati dal sito dell'Agenzia delle Entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - Home – Cosa devi

8 [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - Home – Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4 - Flusso modelli 730-4 - „Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate“ - comunicazione „CSO“

9 Introdotta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25.02.2011, prot.n. 26330/2011, modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.02.2013, prot. n. 23840/2013, successive modificazioni con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.3.2016 prot. n. 42519/2016, successive modificazioni con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.04.17, prot. n. 76124/2017, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12.03.19, prot. n. 58168/19 è stato approvato il nuovo mod. "CSO" che va a sostituire il modulo precedente e che deve essere utilizzato a partire dal mese di marzo 2019.

10 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 15/E del 23.3.2016, pagina 3. In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO è richiesta l'indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito all'ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d'imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare (23 caratteri). Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è richiesto il numero di protocollo telematico dell'ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale "999999").

fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4 - Flusso modelli 730-4 - “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 e relative istruzioni – pdf”.

La trasmissione telematica deve avvenire attraverso i canali Fisconline o Entratel.

Il datore di lavoro potrà scegliere alternativamente se ricevere direttamente i dati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio indirizzo e-mail (compilare la sezione A), ovvero all'indirizzo e-mail del professionista abilitato incaricato (compilare la sezione B).

Le imprese o i datori di lavoro che elaborano le paghe dei propri dipendenti direttamente compileranno pertanto la sezione A. I datori di lavoro che affidano l'elaborazione delle paghe dei loro dipendenti ad un consulente del lavoro dovrebbero chiarire con quest'ultimo se desiderano che la comunicazione relativa ai 730-4 gli venga inviata direttamente.

Consigliamo di comunicare un **indirizzo e-mail di tipo generico** e non quello di un singolo collaboratore, poiché in caso di variazione dello stesso si renderebbe necessaria una comunicazione di variazione (ad es. [info@\\_\\_\\_\\_\\_it](mailto:info@_____it)).

Facciamo presente che in caso di **cessazione dell'attività/chiusura della partita IVA è obbligatorio** da parte di tutti i datori di lavoro comunicare la **revoca** alla partecipazione al flusso telematico dei dati (sezione „Revoca della comunicazione“).

È inoltre **obbligatorio** per il datore di lavoro informare l'Agenzia delle Entrate con una comunicazione in caso di cambiamento del libero professionista/consulente del lavoro da lui incaricato. Se il datore di lavoro non adempie ai propri obblighi<sup>11</sup>, il libero professionista/consulente del lavoro non più incaricato potrà comunicare che non è più delegato esclusivamente nel periodo dal 15.9 al 15.1 dell'anno successivo con la nuova sezione<sup>12</sup> nel mod. "CSO".

In caso di presentazione di una comunicazione sostitutiva, nel periodo di messa a disposizione dei modelli 730-4 compreso tra il 20.6 e il 31.10 di ciascun anno, è possibile richiedere il reinoltro dei file 730-4 già messi inviati al vecchio indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta ricevesse erroneamente l'esito del conteggio delle imposte di un contribuente per il quale **non** deve effettuare le operazioni di **conguaglio**, non deve più restituire il modello 730-4 al Caf o al professionista abilitato, ma deve darne **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate **entro cinque giorni lavorativi** da quello di ricezione dei risultati e quest'ultima provvederà al successivo inoltro al soggetto che ha prestato assistenza fiscale. Le funzionalità che consentono ai sostituti d'imposta di inviare queste comunicazioni saranno rese disponibili dal 01.07 al 20.12.<sup>13</sup>

Qualora il datore di lavoro riceva l'esito di una dichiarazione dei redditi predisposta direttamente da un contribuente, che però non è **mai stato occupato** alle sue dipendenze, dovrà avvisare immediatamente l'Agenzia delle Entrate, che per tale soggetto non potrà effettuare il conguaglio delle imposte. Il tutto deve avvenire attraverso una funzione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>14</sup>, con la quale vengono forniti i dati del contribuente. Quest'ultimo verrà poi informato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

## 4.2 La comunicazione nel “Quadro CT”<sup>15</sup> della Certificazione Unica

**Dal 2015** è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo di posta elettronica anche attraverso il “Quadro CT” contenuto nella Certificazione Unica CU, in ogni caso i dati per poter ricevere telematicamente il mod. 730-4 vanno inseriti nel “Quadro CT” **solamente se** è la

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 25.1.19

12 “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega”

13 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.03.18 – Punto 9

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 23.3.15, punto 6.2 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.3.18 – Punto 9

15 Agenzia delle Entrate – Cosa devi fare – dichiarare – dichiarazione dei sostituti d'imposta – certificazione unica – modello e istruzioni – Pag 7 delle Istruzioni

**prima volta** che viene fatto il mod. CU, e non è mai stato presentato prima l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (mod. CSO), ovvero non è stato predisposto il quadro CT della CU 2015 /2016.

Facciamo presente che il termine per la presentazione del mod. **CU/2019 per il 2018** scadeva il **7.3.19**. Non è consentito inserire il quadro CT nelle certificazioni mod. CU presentate dopo il 15.03.

## 5 Termini di decorrenza<sup>16</sup>

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che verranno prese in considerazione, in riferimento ad un determinato periodo d'imposta, solamente le comunicazioni inviate tempestivamente, e precisamente prima che la stessa invii i mod. 730-4.

Quindi, affinché una **certificazione CU, con il quadro "CT"** relativa alla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 per il 2018, possa essere considerata tempestivamente inviata, e quindi presa in considerazione, la stessa dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate **entro il 14.03.2017**. Dopo il 15.03 non è più consentito inserire il quadro CT nelle certificazioni mod. CU presentate

Affinché una **comunicazione "mod. CSO"** relativa alla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 per il 2018, possa essere considerata tempestivamente inviata, e quindi presa in considerazione, la stessa dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate **prima del 23.01**, ovvero **dopo il 25.03**, ed in ogni caso prima che la stessa invii i mod. 730-4.

Nel caso in cui fosse stato impossibile all'Agenzia delle Entrate recapitare le attestazioni di disponibilità dei dati al datore di lavoro, perché ad es. non ha inviato né il quadro CT, né il mod. CSO, oppure l'indirizzo di posta elettronica comunicato non è più valido, qualora successivamente si procedesse a rimuovere le cause che hanno determinato la mancata disponibilità, le attestazioni possono essere fornite **fino alla data del 31.07**<sup>17</sup>. A decorrere dal 31.07 l'Agenzia delle Entrate invierà mensilmente ai CAF e professionisti abilitati un riepilogo delle dichiarazioni inviate con l'indicazione del relativo esito del mod. 730-4 (andato o no a buon fine, ovvero sottoposto a preventivo controllo).

## 6 Cronoprogramma Gestione flusso 730-4<sup>18</sup>

Periodo	Soggetto	Adempimento
Da dicembre al 15.01	SdI	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23.01 al 25.03	AdE	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	AdE	Pubblicazione elenco SdI con indirizzo telematico noto
Dai primi giorni di febbraio al 15.03	SdI	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	AdE	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
	SdI	Trasmissione CU priva di CT

16 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 42519 del 21.3.16, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 23.03.16 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.03.18

17 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.03.18 – Punto 4

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.03.18 – Allegato: Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date

Dal 01.01 al 22.01 + dal 26.03 al 31.12	SdI	Trasmissione CSO
20.06	CO	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dal 20.06.	AdE	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 05.07 al 20.12	SdI	Possibilità effettuazione dinieghi
Dal 10.07	AdE	Trasmissione a Caf e professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16.07 settimanalmente	AdE	Notifica a Caf e professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Dal 31.07 al 30.11 mensilmente	AdE	Trasmissione a Caf e professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
	AdE	Spedizione e-mail per 730 web a controllo (codice "CO") o non consegnati (codice "NO")
Entro il 10.08 e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	AdE	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10.12.	AdE	Termine messa a disposizione 730-4

SdI Sostituto d'Imposta

AdE Agenzia delle Entrate

CO Contribuente


CSO Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



#### **Allegati**

Modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"

Istruzioni per la compilazione